

Allegato 1)

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE,  
L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DI MOBILITA'  
TRANSNAZIONALE  
PERIODO 2026-2028**

**AI SENSI DELL'ATTO DI INDIRIZZO  
RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA  
MOBILITA' TRANSNAZIONALE  
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DELLE PERSONE, ALL'OCCUPAZIONE E  
ALLO SCAMBIO DI ESPERIENZE  
2025-2028**

di cui alla D.G.R. n. 2-803 del 24/02/2025

## Indice generale

1.PREMESSA.....	4
2.OGGETTO DELL'AVVISO.....	4
2.1 Fasi delle A.I.M.T.....	4
2.2 Standard minimi di qualità delle attività.....	5
2.3 Accordo tra soggetto beneficiario e i partner intermediari (Partnership agreement).....	6
2.4 Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli.....	6
2.5 Servizi erogabili.....	6
2.6 Attestazione degli esiti degli interventi.....	7
3. OGGETTO DELLA POLITICA.....	7
3.1 Declinazione delle Misure.....	8
3.1.1 Misura (I.a).5.15) Integrazione tirocini curriculari all'estero.....	8
3.2 Contributo ai principi orizzontali ex. art. 9 RDC e alle priorità regionali.....	8
3.3 Priorità regionali specifiche delle A.I.M.T.....	9
3.4 Proposta progettuale delle A.I.M.T.....	9
4. DESTINATARI.....	9
5. PROPONENTI/BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE.....	9
5.1 Titolarità effettiva.....	10
6. RISORSE DISPONIBILI E FONTI DI FINANZIAMENTO.....	11
6.1 Riduzioni di stanziamento.....	11
7. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI.....	11
7.1 Determinazione del preventivo delle singole edizioni.....	11
7.1.2 Modalità definizione del preventivo dell'edizione.....	13
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	13
8.1 Forma e scadenze di presentazione delle domande.....	13
8.2 Dichiarazioni, autocertificazioni e documentazione obbligatoria.....	15
8.3 Soccorso istruttorio.....	16
8.4 Avvio del procedimento.....	16
9. METODOLOGIA E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....	17
9.1 Verifica di ammissibilità.....	17
9.1.1. Conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità e alle indicazioni previste dall'Avviso.....	17
9.1.2. Verifica dei requisiti del soggetto proponente.....	17
9.1.3 Verifica dei requisiti delle edizioni.....	18
9.2 Esiti della verifica di ammissibilità.....	18
9.3 Valutazione di merito.....	18
9.3.1 Procedure per la valutazione di merito.....	18
9.3.2. Modalità di attribuzione e di calcolo dei punteggi.....	20
9.3.3 Esiti della valutazione.....	20
10. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'.....	20
11. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE.....	21
12. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE EDIZIONI.....	21
12.1 Avvio e Gestione delle attività.....	21
12.2 Delega.....	22
12.3 Variazioni in corso d'opera.....	22
12.4 Termine delle attività e conclusione dell'operazione.....	22

13. MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEL CONSUNTIVO.....	23
13.1 Rideterminazione degli importi in relazione ai servizi.....	23
14. CONTROLLI.....	24
15. FLUSSI FINANZIARI.....	24
15.1 Prima attribuzione.....	24
15.2 Rimborso finale.....	24
16. AIUTI DI STATO.....	25
17. AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	25
17.1 Conseguenze in caso di inadempienza degli obblighi in materia di informazione e comunicazione.....	25
18. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	26
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26
19.1 Il trattamento dei dati personali.....	26
19.2 Soggetti interessati dal trattamento dei dati.....	27
19.3 Responsabili (esterni) del trattamento.....	27
19.4 Informativa ai destinatari degli interventi.....	28
20. DISPOSIZIONI FINALI.....	28
20.1 Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate.....	28
20.2 Adempimenti inerenti il monitoraggio delle operazioni.....	28
20.3 Termini di conclusione del procedimento.....	28
20.4 Adempimenti normativa antimafia.....	29
20.5 Informazioni ulteriori.....	29
21. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	29
22. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO.....	29
ALLEGATO A.....	30
ALLEGATO B.....	33

## 1.PREMESSA

Con il presente provvedimento la Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte disciplina, ai sensi della D.G.R. n. 2-803 del 24/02/2025 “Atto di Indirizzo relativo alle attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, all’occupazione e allo scambio di esperienze – periodo 2025-2028” (di seguito Atto di indirizzo Mobilità Transnazionale 2025-2028), le modalità per la selezione, l’approvazione e il finanziamento delle Attività Integrative di Mobilità Transnazionale (di seguito Attività Integrative).

Il presente Avviso disciplina altresì la successiva fase della realizzazione delle attività da parte dei Soggetti Attuatori autorizzati.

Le attività finanziate nell’ambito del presente Avviso contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo strategico sostenuto dal FSE+, cui risponde di conseguenza anche il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte, OP4 “un’Europa più sociale e inclusiva” e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda ONU 2030, in particolare degli obiettivi 8) “incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti” e 4) “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.

Il presente provvedimento trova copertura finanziaria a valere sul PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte per il periodo 2021-27 che costituisce la cornice normativa di riferimento per gli interventi previsti dal presente Avviso.

## 2.OGGETTO DELL'AVVISO

Le Attività Integrative consistono in servizi aggiuntivi (quali ad esempio sostegno individuale all’estero e viaggio) connessi alla realizzazione all’estero, ovvero nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea e i paesi terzi associati al programma Erasmus+ dell’Unione Europea nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027, istituito con Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che abroga il regolamento (UE) n. 1288/213, di tirocini curriculari compresi in percorsi già approvati e finanziati ai sensi dei vigenti atti di indirizzo regionali relativi alla **Formazione per il Lavoro** e al **Sistema di Formazione Tecnica Superiore (ITS Academy e IFTS)**.

Le Attività Integrative sono presentate da un soggetto attuatore che le sottoscrive e, in quanto beneficiario dei contributi, assume l’impegno di esecuzione delle attività qualora esse siano approvate e autorizzate.

L’attuatore/beneficiario, nella realizzazione delle Attività Integrative, opera in collaborazione con soggetti omologhi del Paese ospitante, i quali assumono il ruolo di partner intermediari.

Le attività sono svolte presso organizzazioni (istituzioni formative/scolastiche, imprese, università, altri enti e organizzazioni private/pubbliche) che assumono il ruolo di soggetti ospitanti.

### 2.1 Fasi delle A.I.M.T.

Le Attività Integrative si sviluppano attraverso la **proposta iniziale**, contenente la definizione di dettaglio delle edizioni che le costituiscono e la successiva **realizzazione** delle attività.

La proposta iniziale deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione delle Attività Integrative. In particolare, deve specificare per ciascuna edizione: il titolo, la durata in giorni, il luogo di destinazione, i partner intermediari esteri, il numero complessivo di destinatari e le informazioni richieste nella documentazione costituente la proposta iniziale.

Per ogni edizione deve essere altresì riportata la denominazione ed il codice identificativo della/e attività formativa/e autorizzata/e oggetto dell'integrazione, unitamente all'Avviso regionale a cui le medesime fanno riferimento.

Costituisce parte integrante di ciascuna edizione, e come tale **deve accompagnare la proposta iniziale**, l'accordo sottoscritto tra il soggetto attuatore/beneficiario e uno o più partner intermediari presso il Paese ospite (**Partnership agreement**), al fine di garantire un elevato livello di qualità dell'edizione stessa e la effettiva realizzazione degli obiettivi prefissati.

In relazione ai servizi associati all'edizione, sulla base del sistema parametrico di cui al Cap. 7, a questa viene attribuito un importo economico massimo.

Le edizioni che compongono la proposta iniziale sono oggetto di valutazione, che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione.

La **realizzazione** è posta in capo al soggetto attuatore/beneficiario che ne è titolare e consiste nell'esecuzione e gestione delle edizioni nel rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso, dai relativi dispositivi di attuazione e dalle vigenti norme e disposizioni, unionali, nazionali e regionali.

Il finanziamento delle Attività Integrative avviene tramite l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata in ciascuna delle edizioni, in termini di durata e partecipazione, nei limiti di cui al presente Avviso.

Nell'ottica di una maggiore integrazione tra le politiche dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro, tutti gli attori/beneficiari possono avvalersi dei servizi della rete EURES<sup>1</sup>, rete europea della mobilità professionale e geografica<sup>2</sup>, in linea con i principi generali espressi dal Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in conformità con gli obiettivi di promozione della mobilità professionale e geografica volontaria nell'Unione su base equa e conformemente al diritto e alle prassi dell'Unione e nazionali.

In particolare, le azioni di mobilità in raccordo con la rete EURES possono prevedere, a titolo di esempio:

- l'aiuto nella individuazione dei partner intermediari all'estero;
- l'organizzazione pre-partenza di laboratori informativi sul Paese di destinazione, rivolti ai partecipanti;
- eventuali servizi di supporto durante e dopo la permanenza all'estero dei partecipanti;
- l'ampliamento del partenariato.

## 2.2 Standard minimi di qualità delle attività

Ciascuna attività di mobilità viene fissata nell'ambito di un quadro di qualità preventivamente concordato dal soggetto attuatore e dai partner intermediari per garantire un elevato livello di attuazione degli interventi.

Le attività devono soddisfare dei requisiti minimi di struttura e gestione, che si applicano tanto al soggetto attuatore/beneficiario quanto al partner intermediario estero e al soggetto ospitante. In particolare, i progetti devono garantire uno **standard minimo di qualità dei servizi relativi alla permanenza all'estero** dei destinatari degli interventi (vitto, tipologia e adeguatezza alloggio, viaggio, trasporti locali, ecc.). I tirocini devono essere strutturati in modo da garantire **un reale e qualificante apprendimento** ai destinatari durante lo svolgimento dei medesimi.

---

<sup>1</sup> Il link dove reperire i servizi della rete EURES è il seguente: [https://eures.europa.eu/eures-services\\_it](https://eures.europa.eu/eures-services_it)

<sup>2</sup> [https://eures.europa.eu/index\\_it](https://eures.europa.eu/index_it)

### 2.3 Accordo tra soggetto beneficiario e i partner intermediari (Partnership agreement).

Costituisce parte integrante di ciascuna edizione di attività integrativa, e come tale deve accompagnare la proposta iniziale, l'Accordo sottoscritto tra il soggetto attuatore/beneficiario e il partner o i partner intermediari esteri (**Partnership agreement**) che si impegnano a scegliere le imprese/istituzioni formative/enti di accoglienza al fine di garantire che gli obiettivi del progetto stesso possano essere effettivamente realizzati, a fornire le coordinate di tutti i partner coinvolti e ad assicurare che siano stati predisposti tutti i dispositivi necessari prima della partenza dei destinatari dal loro Paese.

L'accordo deve disciplinare almeno i seguenti aspetti:

- le tipologie di destinatari e le rispettive necessità in relazione al loro soggiorno all'estero<sup>3</sup>;
- le modalità e i contenuti delle attività propedeutiche alla mobilità, comprese le attività interculturali e le eventuali attività linguistiche;
- le questioni pratiche relative a viaggio e soggiorno;
- le modalità di collaborazione tra Ente inviante e Partner Intermediario, con particolare riferimento a tutte le fasi di tutoraggio durante lo svolgimento delle attività all'estero;
- una sintesi degli impegni e responsabilità in capo al soggetto attuatore e al partner intermediario estero;
- le modalità di coinvolgimento e cooperazione con i soggetti ospitanti nel paese estero, in tutte le fasi del progetto (preparazione, soggiorno all'estero, verifica degli esiti);
- la garanzia della copertura assicurativa al destinatario dell'intervento;
- il trattamento dei dati personali.

### 2.4 Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non sono ammesse ai contributi di cui al presente Avviso, per le medesime voci di spesa, le attività già finanziate nell'ambito di progetti approvati a valere su altri fondi strutturali o programmi comunitari<sup>4</sup>.

L'ammissibilità di interventi eventualmente assoggettati a normative specifiche è subordinata al pieno rispetto delle disposizioni di cui alle normative medesime e, ove previsto dai dispositivi di attuazione, all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa stessa. Pertanto la responsabilità del mancato rispetto delle predette normative e/o l'attuazione di attività in contrasto con esse, è interamente in capo al soggetto attuatore/beneficiario.

### 2.5 Servizi erogabili

Le edizioni sono realizzate attraverso i servizi di seguito indicati, individuati tra quelli analoghi definiti ai sensi di altri programmi comunitari o provvedimenti regionali vigenti ed elencati al Cap. 3 dell'Atto di indirizzo Mobilità transnazionale 2025-2028, diversamente aggregabili tra loro in relazione alle finalità e ai destinatari rispettivamente previsti:

- 1) **Sostegno individuale alla mobilità transnazionale per i soggetti destinatari:** soggiorno dei destinatari durante l'attività all'estero, vitto e alloggio, assicurazioni, trasporti locali.
- 2) **Sostegno individuale alla mobilità transnazionale per gli accompagnatori:** soggiorno degli eventuali accompagnatori durante l'attività all'estero, vitto e alloggio, assicurazioni, trasporti locali. Il

<sup>3</sup>Gli operatori devono garantire che le attività, nell'ambito di tutte le fasi di partecipazione, siano adattate alle specifiche necessità, abilità e competenze dei partecipanti stessi, ivi compresa la necessaria accessibilità per i soggetti con disabilità.

<sup>4</sup>Art. 63, comma 9 Reg. (UE) 2021/1060: Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti: a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione; b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

servizio 2 è erogabile per le sole edizioni che includano persone con disabilità o giovani minorenni e per un periodo massimo di soggiorno all'estero pari a 60 giorni.

3) **Sostegno individuale alla mobilità transnazionale per i tutor:** soggiorno dei tutor durante l'attività all'estero (limitatamente al periodo di permanenza all'estero dei medesimi durante lo svolgimento dell'edizione), vitto e alloggio, assicurazioni, trasporti locali.

4) **Viaggio:** viaggi dei partecipanti, compresi i tutor e gli eventuali accompagnatori, dal luogo di origine alla sede dell'attività e ritorno. E' possibile adottare la modalità del "viaggio ecologico" ovvero viaggio compiuto per la maggior parte con mezzi di trasporto a basse emissioni, come l'autobus, il treno, la bici o il car pooling.

5) **Sostegno all'inclusione delle organizzazioni:** costi legati all'organizzazione della mobilità per destinatari con minori opportunità<sup>5</sup>.

## 2.6 Attestazione degli esiti degli interventi

Tutti gli **interventi di tirocinio** devono essere documentati sulla base di un Portfolio Personale del Tirocinante, costituito dall'insieme di documentazione via via prodotta per ricostruire l'apprendimento e l'esperienza all'estero. Il Portfolio Personale del Tirocinante deve includere un documento di sintesi che riassume l'esperienza dei partecipanti e ne illustri la crescita personale e professionale in un contesto interculturale e internazionale (Project Work). Nel Portfolio confluiscono inoltre i documenti Europass "Curriculum Vitae Europeo" e "Passaporto Europeo delle Lingue" (PEL).

## 3. OGGETTO DELLA POLITICA

Attraverso il presente Avviso viene finanziata la seguente misura per la quale è adottata la seguente classificazione:

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE PR FSE+	MISURA	CAMPO DI INTERVENTO
I Occupazione	a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale	5 Mobilità Transnazionale	15 "Integrazione curricolari tirocini all'estero"	134 - Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione

<sup>5</sup>Ai sensi del presente Avviso per persone con minori opportunità si intendono coloro che per motivi di disabilità si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte dall'Avviso.

### **3.1 Declinazione delle Misure**

#### **3.1.1 Misura (I.a).5.15) Integrazione tirocini curriculari all'estero**

##### **Obiettivo della Misura**

La presente Misura mira all'integrazione di tirocini curriculari compresi in percorsi già approvati e finanziati nell'ambito degli atti di indirizzo regionali relativi alla Formazione per il Lavoro e al Sistema di Formazione Tecnica Superiore (ITS Academy e IFTS) attraverso l'opportunità di formazione in situazione di lavoro (tirocini) all'estero.

##### **Elementi caratterizzanti**

La misura finanzia servizi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione all'estero di tirocini curriculari già approvati e finanziati (di seguito "autorizzati") nell'ambito dei vigenti Atti di indirizzo regionali sopra citati.

I tirocini curriculari devono essere svolti esclusivamente nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea e i paesi terzi associati al programma Erasmus+ dell'Unione Europea nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027, istituito con Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che abroga il regolamento (UE) n. 1288/213.

Devono essere altresì svolti nel rispetto delle specifiche norme di riferimento vigenti nei Paesi in cui vengono realizzati.

I tirocini in mobilità devono essere coerenti con il programma del percorso formativo cui si riferiscono e con la progettazione complessiva presentata sugli Avvisi regionali di riferimento e già sottoposta a valutazione. Devono inoltre avere durata coincidente in tutto o in parte con la durata del tirocinio curriculare, già autorizzato dal relativo provvedimento regionale.

Le Attività integrative devono fare riferimento ai percorsi formativi **dell'annualità in corso** al momento della presentazione della relativa domanda.

Per questa misura devono essere creati gruppi classe, nei limiti stabiliti al paragrafo 7.1.2. Non sono previste edizioni individuali.

#### **3.2 Contributo ai principi orizzontali ex. art. 9 RDC e alle priorità regionali**

Le attività finanziate nell'ambito del presente Avviso dovranno essere realizzate in conformità ai principi orizzontali previsti all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e all'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione;
- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'acquis ambientale dell'Unione e al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH).

Con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, occorre segnalare che le tipologie di azioni sostenute sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

La rispondenza ai predetti principi orizzontali indicati dal PR FSE+ 2021-2027 e alle priorità regionali relative alle tecnologie informatiche e alle competenze digitali trasversali è data per accertata in sede di autorizzazione delle attività formative, di cui è richiesta l'integrazione per la mobilità ai sensi del presente Avviso.

### 3.3 Priorità regionali specifiche delle A.I.M.T.

Saranno valorizzate, attraverso l'attribuzione di uno specifico punteggio, le edizioni che prevedono la realizzazione all'estero di tirocini curriculari riferiti a corsi inerenti le tematiche della green economy e dello sviluppo sostenibile.

### 3.4 Proposta progettuale delle A.I.M.T.

Ciascuna proposta iniziale di attività integrativa, descritta tramite la relazione illustrativa redatta secondo il format pubblicato al link indicato al Cap. 22, deve riportare l'esplicitazione degli obiettivi per i quali si richiede l'integrazione della mobilità transnazionale e i risultati attesi, con l'indicazione dei contenuti e della durata del periodo di soggiorno all'estero.

La proposta iniziale deve riportare altresì il dettaglio delle attività necessarie ad assicurarne l'attuazione in merito a:

1. identificazione dei destinatari della mobilità all'estero, con l'indicazione dei criteri adottati per la loro selezione;
2. preparazione dei destinatari sul piano interculturale e linguistico;
3. organizzazione, logistica e supporto ai destinatari per la permanenza all'estero, in particolare nel caso di destinatari con minori opportunità;
4. tutoraggio durante la permanenza all'estero, da effettuarsi da parte dell'ente inviante anche in collaborazione con il partner intermediario e con le aziende ospitanti.

## 4. DESTINATARI

DENOMINAZIONE MISURA	DESTINATARI/PARTICIPANTI	INDICATORE DI OUTPUT
Misura l.a).5.15 "Integrazione tirocini curriculari all'estero"	Persone destinatarie di azioni disciplinate dagli atti di indirizzo regionali relativi alla Formazione per il Lavoro e al Sistema di Formazione Tecnica Superiore (ITS Academy e IFTS)	EECO02 - Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo

## 5. PROPONENTI/BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 9a, del Reg. (UE) 2021/1060, per beneficiario si intende un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della L.R. 32/2023, fino alla data di pubblicazione del provvedimento di giunta regionale per le modifiche del sistema di accreditamento, si applica la disciplina di

cui alla L.R. 63/95 nonché le disposizioni in materia di accreditamento delle strutture formative e di orientamento adottate in base alla normativa previgente.

Sono individuati come beneficiari della Misura precedentemente descritta al paragrafo 3.1:

Denominazione Misura	Soggetti proponenti / Beneficiari
Misura (I.a).5.15) “Integrazione tirocini curriculari all'estero”	Soggetti titolari di azioni approvate e finanziate ai sensi degli atti di indirizzo regionali relativi alla Formazione per il Lavoro e al Sistema di Formazione Tecnica Superiore (ITS Academy e IFTS)

### 5.1 Titolarità effettiva

Ai sensi dell'art. 69, comma 2 RDC, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione del FSE Plus, l'Autorità di Gestione è tenuta a raccogliere le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione europea, in coerenza con quanto previsto dall'Allegato XVII del medesimo regolamento. A tale proposito, si ricorda che, sulla base dell'art 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015<sup>6</sup>, il «titolare effettivo» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività, con riferimento alle casistiche e ivi descritte<sup>7</sup> e a quelle successivamente definite a livello nazionale con riferimento sia ai soggetti privati, sia ai soggetti pubblici<sup>8</sup>.

Al fine di adempiere alle previsioni regolamentari sopra richiamate, l'AdG si è dotata di una procedura dedicata – denominata “Gestione Dati Operatore”, <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-dati-operatore> - in cui devono essere conferiti i dati del/i titolare/i effettivo/i dei nuovi operatori e in cui sono presenti i medesimi dati degli operatori che hanno già fruito di finanziamenti nell'ambito del FSE. In

<sup>6</sup> La Direttiva (UE) 2015/849 è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 rappresenta, pertanto, il principale riferimento normativo nazionale in materia.

<sup>7</sup> a) In caso di società:

- i la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi [...] Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ii se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

b) In caso di trust:

- i il costituente;
- ii il o i «trustee»;
- iii il guardiano, se esiste;
- iv i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
- v qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

<sup>8</sup> Si vedano, in ultimo, le Circolari RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 e n. 27 del 15/09/2023 (Appendice tematica “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”).

sede di presentazione della domanda di contributo, ciascun soggetto richiedente – anche se parte di un raggruppamento - è tenuto pertanto, pena il rigetto dell’istanza, a dichiarare la correttezza e la completezza dei dati del/i titolare/i effettivo/i già presenti in procedura e a provvedere, se del caso, al loro conferimento o alla loro modifica/integrazione nella procedura sopra citata.

I dati comunicati relativi al/i titolare/i effettivo/i dell’Ente vengono trattati ai sensi del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”.

L’Amministrazione utilizzerà i dati relativi al/ai il/i titolare/i effettivo/i dell’operatore beneficiario dei contributi al fine di verificare la presenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse<sup>9</sup> in ragione di rapporti di natura lavorativa/professionale, personale o finanziaria fra il/i titolare/i effettivo/i dichiarato/i e il personale interno o esterno che svolge un ruolo significativo nella procedura di selezione, nella gestione e nel controllo dell’intervento finanziato.

## **6. RISORSE DISPONIBILI E FONTI DI FINANZIAMENTO**

Sono attribuite al presente Avviso risorse pubbliche per complessivi **700.000,00 Euro** a valere sul **PR FSE 21-2027 priorità 1 a) 5 15**.

Si ricorda, che, in coerenza con il principio del divieto del doppio finanziamento, le azioni finanziate attraverso il presente Avviso non possono essere oggetto anche di altre forme di sostegno finanziario pubblico.

### **6.1 Riduzioni di stanziamento**

Qualora gli Organi della UE, nazionali e/o regionali, modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

## **7. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI**

Per l’attuazione della misura di cui al presente Avviso, con Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro n. 136 del 21/03/2025 sono state adottate, ai sensi dell’art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060, le opzioni di semplificazione definite nell’ambito del Programma ERASMUS+ come riepilogate nell’allegato A del presente Avviso.

### **7.1 Determinazione del preventivo delle singole edizioni**

Il preventivo di ogni edizione è composto dall’importo complessivo dei servizi erogabili, calcolati con le modalità di seguito indicate; per destinatari si intendono i soli fruitori delle attività, con l’esclusione dei tutor e degli eventuali accompagnatori.

I parametri e le quote medie orarie sono riportati nell’Allegato A del presente avviso.

---

<sup>9</sup> La situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati - di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa – in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto.

### ***Servizio 1 – Sostegno individuale alla mobilità transnazionale per i soggetti destinatari***

L'importo del servizio 1 è calcolato moltiplicando la durata totale in giorni (durata dell'edizione + eventuali giorni di viaggio) x i parametri Erasmus+ di riferimento x il numero di destinatari dell'edizione. La durata totale può includere fino a un massimo di 2 giorni di viaggio; nel caso di adozione della modalità viaggio ecologico la durata totale può includere fino ad un massimo di 6 giorni di viaggio. La quota giornaliera si riduce in relazione alla durata complessiva (Allegato A tabella 1).

Per i giorni del viaggio viene considerata la quota giornaliera riferita alla fascia in cui è compreso l'ultimo giorno di attività.

Il sostegno individuale è riconosciuto esclusivamente per i giorni di attività realizzata all'estero (Allegato A tabella 1).

### ***Servizio 2 - Sostegno individuale alla mobilità transnazionale per accompagnatori***

L'importo del servizio 2 è calcolato con le medesime modalità del servizio 1 ed è erogabile per le sole edizioni che includano persone con disabilità o giovani minorenni per un massimo di 60 giorni di soggiorno all'estero. La durata totale può includere fino a un massimo di 2 giorni di viaggio, in caso di adozione della modalità viaggio ecologico la durata totale può includere fino ad un massimo di 6 giorni di viaggio.

Per i giorni del viaggio viene considerata la quota giornaliera riferita alla fascia in cui è compreso l'ultimo giorno di attività.

Si precisa che è **preventivabile un solo accompagnatore per edizione.**

### ***Servizio 3- Sostegno individuale alla mobilità transnazionale per i tutor***

L'importo del servizio 3 è calcolato con le medesime modalità del servizio 1 ed è erogabile solo in caso di soggiorno all'estero del tutor durante il periodo di realizzazione dell'edizione e per un numero massimo di **3 giorni per edizione**. La durata totale può includere fino a un massimo di 2 giorni di viaggio, in caso di adozione della modalità viaggio ecologico la durata totale può includere fino ad un massimo di 6 giorni di viaggio.

Per i giorni del viaggio viene considerata la quota giornaliera riferita alla fascia in cui è compreso l'ultimo giorno di attività.

Si precisa che è **preventivabile un solo tutor per edizione.**

### ***Servizio 4 – Viaggio***

L'importo del servizio 4 è calcolato moltiplicando il numero complessivo dei partecipanti all'edizione (destinatari + tutor + eventuale accompagnatore previsti per l'edizione) x il parametro Erasmus+ (Allegato A – Tabella 2).

Si tratta di una quota forfettaria per ciascun partecipante che varia in base alla fascia chilometrica di distanza tra la città di partenza e la città di destinazione.

Il servizio 4 copre il viaggio di andata e di ritorno.

E' preventivabile un solo viaggio per edizione per ciascun destinatario/tutor/accompagnatore.

### ***Servizio 5 – Sostegno all'inclusione delle organizzazioni***

Il servizio 5 consiste in una quota forfettaria per ciascun destinatario con minori opportunità, l'importo del servizio è calcolato moltiplicando il parametro Erasmus+ (Allegato A) x il numero complessivo di destinatari con minori opportunità.

La somma degli importi suddetti costituisce l'importo massimo del contributo di cui l'edizione potrà usufruire.

I destinatari della singola edizione devono essere in numero minimo di **4** e massimo di **14**.

### 7.1.2 Modalità definizione del preventivo dell'edizione

Il preventivo formulato per ciascuna edizione costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le attività previste per il numero di destinatari/tutor/accompagnatori corrispondente dichiarato per l'edizione stessa.

#### Integrazione tirocini curriculari all'estero

SERVIZIO	DURATA in gg da 1 a 365 gg/ Fascia Km	N. destinatari accompagnatori/tutor	PARAMETRO ERASMUS+
Sostegno individuale destinatari	Definita dal relativo provvedimento di approvazione del corso cui si riferisce il tirocinio	Min 4 – max 14	V. Alleg. A – Tab. 1
Sostegno individuale accompagnatore	Max 60 gg	Max 1	V. Alleg. A – Tab. 1
Sostegno individuale tutor	Max 3 gg	Max 1	V. Alleg. A – Tab. 1
Viaggio	V. Alleg. A – Tab. 2	Min 4 – max 14 (+ max 1 tutor e 1 eventuale accompagnatore)	V. Alleg. A – Tab. 2
Sostegno all'inclusione	\	N. destinatari con minori opportunità	Euro 125 per destinatario con minori opportunità

## 8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

### 8.1 Forma e scadenze di presentazione delle domande

Ai fini della presentazione della candidatura, il **Soggetto proponente** (il capofila<sup>10</sup>, in caso di RT titolari di azioni approvate e finanziate ai sensi degli atti di indirizzo regionali relativi alla Formazione per il Lavoro e al Sistema di Formazione Tecnica Superiore ITS Academy e IFTS) deve essere registrato all'Anagrafe Regionale degli Operatori al seguente link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-regionale-degli-operatori-sistema-della-formazione-professionale-dei-servizi-al-lavoro>

Analogamente devono essere registrati all'Anagrafe Regionale i componenti dei RT sopra menzionati.

Il soggetto proponente è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni contenute nella suddetta anagrafe regionale procedendo, se necessario, al relativo aggiornamento prima della presentazione della candidatura.

Ai sensi del paragrafo 5.1 qualora il soggetto proponente (compresi i componenti dell'eventuale raggruppamento titolare di azioni approvate e finanziate ai sensi degli atti di indirizzo regionali relativi alla Formazione per il Lavoro e al Sistema di Formazione Tecnica Superiore ITS Academy e IFTS) non abbia già usufruito di finanziamenti nell'ambito del FSE, deve provvedere al conferimento dei dati relativi al titolare effettivo nella procedura dedicata denominata "Gestione Dati Operatore" disponibile al seguente link

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-dati-operatore>

prima della presentazione della domanda.

<sup>10</sup>La presentazione della domanda di Attività Integrative da parte di una RT è consentita esclusivamente se l'RT è stata autorizzata in sede di approvazione del/dei corsi per i quali si richiede l'integrazione. Non è ammessa la costituzione di una apposita RT per la presentazione della domanda di Attività integrative.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso l'applicativo "Presentazione Domanda (FLAIDOM)" disponibile sul portale "Servizi on line" della Regione Piemonte all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/presentazione-domanda-flaidom>

**dalle ore 9.00 del 24/03/2026 fino alle ore 12.00 del 31/10/2028**

Lo sportello potrà essere chiuso in data antecedente alla predetta scadenza in caso di esaurimento delle risorse disponibili, con comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale indicato al Capitolo 22 del presente Avviso.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, il modulo di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata.

Nella pagina di accesso alla procedura informatica preposta alla Presentazione della Domanda, è reso disponibile l'apposito Manuale operativo, a supporto delle fasi di compilazione, consolidamento e di invio dell'istanza firmata all'Amministrazione regionale.

La domanda, una volta compilata in tutte le sue parti (anagrafica che identifica il soggetto proponente, composizione dell'eventuale R.T., dichiarazioni rese in autocertificazione dal proponente), corredata dagli allegati previsti (eseguendo l'upload dei file, in formato .pdf, all'interno della sezione "Riepilogo") e regolarizzata ai sensi della normativa vigente in materia di imposta di bollo<sup>11</sup>, viene consolidata e dovrà essere:

- 1 salvata in locale, in formato .pdf;
- 2 firmata digitalmente (tipo firma CADES) dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del soggetto proponente (in caso di R.T. l'Agenzia formativa capofila), acquisendo così l'estensione .pdf.p7m;
- 3 reinserita nell'applicativo FLAIDOM;
- 4 inviata, sempre tramite FLAIDOM, all'Amministrazione responsabile.

Si ricorda a tutti coloro che non fossero in possesso delle necessarie abilitazioni per l'accesso (riservato) all'applicativo per la compilazione della domanda (FLAIDOM), che è **indispensabile richiederle tempestivamente** (almeno quindici giorni prima della presentazione della domanda) seguendo le istruzioni disponibili all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/richiesta-abilitazione-utenti>

In caso di errore di compilazione, rilevato successivamente all'invio della domanda ma nei tempi di apertura dello sportello, si dovrà ripetere la procedura di compilazione con i dati corretti, trasmettere una nuova versione del modulo ed eventualmente richiedere agli Uffici regionali il ritiro della domanda errata.

Non sarà possibile inviare domande fuori dai termini temporali previsti dal presente Avviso.

**Non deve essere consegnata alcuna documentazione su supporto cartaceo presso gli uffici regionali, né inviata alcuna PEC.**

**Modalità differenti di invio non verranno ritenute valide.**

Si ricorda, infine, che nella procedura di presentazione della domanda, alla sezione "Dati Domanda" quadro "Riferimenti", nei campi relativi a "Primo riferimento" ed eventualmente "Secondo riferimento" devono essere indicati i nominativi delle persone referenti dell'attuazione dell'attività mentre nel campo "E-mail"

---

<sup>11</sup>La domanda è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa – Parte prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., di euro 16,00. Tranne che per i soggetti esentati, è necessario indicare il codice identificativo della marca da bollo con la data di emissione e successivamente applicarla a una stampa cartacea del frontespizio della domanda per permettere le verifiche in sede di controllo.

dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni in itinere durante la realizzazione delle attività.

Ogni domanda può comprendere uno o più edizioni.

## 8.2 Dichiarazioni, autocertificazioni e documentazione obbligatoria

Il Modulo di domanda costituisce autocertificazione attestante:

- 1) la dichiarazione inerente all'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo e nella documentazione allegata;
- 2) la dichiarazione inerente la correttezza e la completezza dei dati del/i titolare/i effettivo/i già presenti in procedura;
- 3) la dichiarazione inerente la consapevolezza che i dati dichiarati del/i titolare/i effettivo/i saranno utilizzati per verificare la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- 4) la dichiarazione di aver letto e compreso il Capitolo 19 del presente Avviso inerente al trattamento dei dati personali e l'informativa allegata (Allegato B) al presente Avviso e di averla diffusa presso tutti i soggetti interessati (i componenti del R.T, in caso di raggruppamento temporaneo, ed i partner);
- 5) che ai fini della domanda, se non esente, viene destinata la marca da bollo i cui estremi sono indicati in procedura e riportati sulla domanda di candidatura e che la stessa non viene utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art 3 del DM 10/11/2011);
- 6) il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81/2008;
- 7) che le azioni di cui alla domanda, qualora saranno finanziate, non possono essere oggetto anche di altre forme di sostegno finanziario pubblico, in ottemperanza al principio del divieto del doppio finanziamento;
- 8) la disponibilità del soggetto attuatore ai controlli da parte dell'Amministrazione responsabile;
- 9) l'impegno da parte del soggetto attuatore a garantire senza alcuna delega tutte le attività oggetto della richiesta;
- 10) l'impegno da parte del soggetto attuatore a garantire il rispetto della priorità per le quali è stata eventualmente richiesta l'assegnazione del relativo punteggio.

La candidatura è altresì composta dalla **relazione illustrativa dell'Attività Integrativa** predisposta secondo il format reso disponibile sul sito istituzionale indicato al Capitolo 22 del presente Avviso, che deve essere **obbligatoriamente** allegata alla domanda generata dalla procedura informatica.

Dovrà inoltre essere allegata **necessariamente** la seguente documentazione, in formato elettronico:

1. **Per ciascuna edizione Accordo/i** tra il soggetto attuatore/beneficiario e il/i partner/s intermediario/i all'estero, redatto utilizzando il format Partnership Agreement (in lingua inglese) reso disponibile sul sito istituzionale indicato al Capitolo 22 del presente Avviso, datato e sottoscritto da entrambi i soggetti, comprendente tutti gli impegni reciprocamente assunti ivi compresi quelli inerenti al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/679. La sottoscrizione dell'accordo può avvenire con firma digitale in formato CADES oppure con firma autografa originale.
2. **Lettere di intenti** di tutti gli eventuali partners coinvolti nell'edizione datate, sottoscritte e redatte su carta intestata secondo lo schema tipo reso disponibile sul sito istituzionale indicato al Capitolo 22 del presente Avviso, recanti una breve descrizione dell'ente, la specificazione del ruolo assunto nel progetto e dei relativi impegni. La sottoscrizione della lettera di intenti può avvenire con firma digitale in formato CADES oppure con firma autografa originale.

**La relazione illustrativa e la restante documentazione sopra indicata dovranno essere inseriti attraverso l'applicativo "Presentazione domanda" in allegato all'istanza nella sezione "Riepilogo".**

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, comporta la immediata cancellazione della domanda ovvero la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca.

### **8.3 Soccorso istruttorio**

#### **L'assenza della relazione illustrativa comporta l'esclusione della domanda.**

L'assenza dell'altra documentazione obbligatoria indicata al paragrafo 8.2 può essere sanata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 241/1990.

Può essere oggetto di soccorso istruttorio anche la non regolare sottoscrizione della documentazione inviata.

Ai fini della sanatoria il responsabile del procedimento invia all'operatore proponente interessato una richiesta di regolarizzazione fissando un termine perentorio - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o i documenti necessari.

In caso di mancata produzione della documentazione di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 8.2 entro i termini previsti si procederà all'esclusione del partner cui si riferisce.

Elementi non essenziali (che non costituiscono condizioni di ammissibilità o di valutazione di merito) possono essere parimenti oggetto di integrazione. L'eventuale mancata produzione, da parte del soggetto proponente, di tali elementi nei termini previsti non comporterà l'esclusione della domanda/edizione/partner.

Si evidenzia che le regolarizzazioni sopra indicate possono essere effettuate unicamente mediante la produzione di documenti la cui sottoscrizione, ove richiesta, risulti antecedente alla data di presentazione della candidatura.

Al di fuori delle ipotesi sopra descritte è facoltà del responsabile del procedimento invitare, se necessario, i proponenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nel rispetto della *par condicio*.

Tutti gli originali della documentazione vanno conservati a cura del soggetto proponente e resi disponibili in caso di richiesta da parte degli uffici.

La Regione Piemonte si riserva inoltre la facoltà di richiedere al soggetto proponente ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità o per controllo rispetto a quanto indicato in sede di proposta.

### **8.4 Avvio del procedimento**

Nel periodo di apertura dello sportello di presentazione, le domande sono prese in esame in base all'ordine di arrivo rappresentato dalla data e dall'ora di invio della domanda informatica.

Ai sensi dell'art. 18 bis Legge n. 241/1990 contestualmente alla trasmissione, per via telematica, dell'istanza verrà trasmessa ai soggetti proponenti la comunicazione di avvio del procedimento all'indirizzo di posta elettronica semplice (non pec) indicato dal proponente nella domanda.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Istruzione Formazione Tecnica Superiore e Formazione per le Imprese.

## 9. METODOLOGIA E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

La selezione delle proposte avviene nel rispetto di quanto previsto dal documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15-5973 del 18/11/2022 e approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte nella seduta del 16 novembre 2022, dagli indirizzi espressi dall’Atto di indirizzo Mobilità Transnazionale 2025-2028 e dalle condizioni stabilite dal presente Avviso.

La selezione delle proposte si realizza in due differenti fasi:

- verifica di ammissibilità
- valutazione di merito

Le procedure di selezione assicurano il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza; pertanto, la presentazione delle proposte è aperta a tutti i soggetti con le caratteristiche indicate al precedente cap. 5.

### 9.1 Verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare la conformità della domanda ai requisiti essenziali per la partecipazione all’Avviso e viene svolta dagli uffici regionali competenti; si realizza espletando i controlli sotto indicati:

- conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità e alle indicazioni previste dal presente Avviso;
- verifica dei requisiti del proponente;
- verifica dei requisiti della proposta progettuale.

#### 9.1.1. Conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità e alle indicazioni previste dall’Avviso

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte** le domande:

- pervenute oltre i termini e/o con modalità diverse rispetto a quanto previsto al par. 8.1;
- prive della relazione illustrativa;
- presentate senza la firma digitale del legale rappresentante o procuratore del soggetto proponente, con firma digitale non valida o scaduta o firmate da soggetto non avente titolo, fatti salvi i casi in cui sia prevista l’attivazione del soccorso istruttorio;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l’identificazione del proponente, delle proposte, o con dati incoerenti o errati tali da renderne impossibile la verifica di ammissibilità o la valutazione;
- per le quali il soggetto proponente non abbia registrato i dati del titolare effettivo nell’apposita procedura informatica indicata al par. 5.1.

#### 9.1.2. Verifica dei requisiti del soggetto proponente

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte**, le domande presentate da soggetti:

- diversi dagli operatori indicati al Cap. 5;
- recanti situazioni di incompatibilità: condizione di non titolarità a presentare domanda a seguito di sospensione/revoca/decadenza dell’accreditamento.

I soggetti partner coinvolti nel progetto che non abbiano titolo di partecipazione sono cancellati d’ufficio.

I componenti dell’eventuale R.T. che risultino non in regola con la normativa relativa all’accreditamento

(ovvero che si trovino nella condizione di sospensione/revoca/decadenza dell'accreditamento), sono cancellati d'ufficio.

Le verifiche relative all'adeguatezza amministrativa, finanziaria e operativa, e al rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, regolarità fiscale e contributiva, si intendono assolute per i soggetti accreditati, in considerazione dei controlli *ex ante* e *in itinere*, relativi all'accreditamento posti in essere dal Settore competente.

### **9.1.3 Verifica dei requisiti delle edizioni**

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte** le edizioni:

- riferite ad attività non previste dall'Avviso o da esso esplicitamente escluse;
- per le quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- non conformi, per contenuti, attività o destinatari, alle condizioni previste dal presente Avviso;
- non corredate dell'Accordo/i tra il soggetto attuatore/beneficiario e il/i partner/s intermediario/i all'estero, fatti salvi i casi in cui sia prevista l'attivazione del soccorso istruttorio;
- le cui specifiche sezioni della domanda e/o della relazione illustrativa risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore;
- i cui partner intermediari all'estero non abbiano titolo di partecipazione o la cui documentazione specifica (partnership agreement) risulti irregolare o che per la stessa, in caso di attivazione del soccorso istruttorio, il proponente non abbia proceduto all'integrazione nel termine perentorio stabilito nella richiesta di regolarizzazione di cui al Par. 8.3;

Gli altri eventuali partner di una edizione senza titolo di partecipazione sono cancellati d'ufficio.

### **9.2 Esiti della verifica di ammissibilità**

La verifica di ammissibilità si potrà concludere con esito positivo o negativo.

Nel primo caso la domanda verrà ammessa alla successiva fase di valutazione di merito, mentre nel secondo caso sarà comunicato al proponente l'esito negativo con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Il termine per presentare eventuali controdeduzioni è fissato in 10 giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione.

La Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto definitivo e all'esclusione della domanda dalla selezione, oppure all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla conseguente riammissione.

### **9.3 Valutazione di merito**

#### **9.3.1 Procedure per la valutazione di merito**

La valutazione di merito delle domande di cui al presente Avviso è affidata al nucleo di valutazione appositamente costituito nell'ambito della Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

La nomina e le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione avvengono in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 5.6 del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15-5973 del 18/11/2022 e approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma FSE+ 2021-2027.

Il Nucleo di valutazione sarà composto da personale interno della Regione Piemonte, eventualmente

affiancato, in caso di specifiche necessità tecniche, da esperti esterni con esperienza e/o professionalità in relazione alle materie oggetto dell'Avviso.

Nell'ambito del presente avviso le domande saranno analizzate con riferimento alle seguenti classi di valutazione e al loro relativo peso:

Classe di valutazione	%	Punteggio massimo
A) Soggetto proponente	0%	0
B) Caratteristiche della proposta	90%	900
C) Priorità	10%	100
D) Sostenibilità	0%	0
E) Offerta economica	0%	0
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>

Secondo quanto previsto dall'Atto di Indirizzo Mobilità Transnazionale 25\_28, la Classe di valutazione E - "Offerta economica", non si applica in quanto la spesa è predefinita dall'Amministrazione, attraverso l'utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi come specificato nel capitolo 7 Modalità di riconoscimento dei contributi del presente Avviso.

Non sono inoltre attivate le classi A e D in quanto applicate alla valutazione già operata in sede di approvazione dell'intervento formativo di cui si chiede l'integrazione.

Le classi di valutazione adottate ai sensi del presente Avviso sono declinate negli oggetti di cui alla tabella sottostante e nei relativi criteri, il cui punteggio, nei limiti massimi definiti per ciascuno di essi, è graduato secondo le modalità previste dallo specifico Manuale Tecnico di Valutazione.

*Criteri riferiti alla singola edizione proposta (max punti 1000)*

CLASSE	OGGETTO	CRITERI	PUNT. MAX
B Caratteristiche della proposta	B.1 Congruenza	B.1.1. Qualità del progetto in relazione al dettaglio dell'accordo, al valore aggiunto dell'esperienza all'estero, alla selezione, preparazione dei destinatari e all'attività di tutoraggio	800
	B2. Innovazione	B.2.1 Caratteristiche innovative della proposta	100
	TOTALE B		900
C Priorità	C.1 Priorità regionali specifiche	C.1.1 Realizzazione all'estero di tirocini curriculari riferiti a corsi inerenti le tematiche della green economy e dello sviluppo sostenibile.	100
	TOTALE C		100
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>1000</b>

### **9.3.2. Modalità di attribuzione e di calcolo dei punteggi**

I punteggi sono attribuiti in base alle informazioni presenti nella candidatura, fatte salve le verifiche disposte dal nucleo di valutazione, che può altresì richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa.

Il punteggio totale di ogni edizione è dato dalla somma complessiva dei punteggi ottenuti sulle due classi di valutazione (caratteristiche della proposta progettuale e priorità).

### **9.3.3 Esiti della valutazione**

Non sono finanziabili le edizioni con punteggio complessivo inferiore a **700** punti e la cui valutazione relativa alla Classe B non raggiunga almeno **650** punti.

Il finanziamento delle edizioni approvate avviene fino ad esaurimento delle risorse in base all'ordine di presentazione della domanda rappresentato dalla data e dall'ora di invio della domanda informatica e al punteggio di valutazione da esse ottenuto.

A parità di punteggio le singole edizioni saranno ordinate secondo l'ordine con cui il presentatore le ha inserite nella domanda. (identificativo)

La copertura finanziaria delle singole edizioni è assicurata fino alla concorrenza delle disponibilità previste dal presente Avviso.

Le edizioni eccedenti il predetto limite di finanziabilità, anche se ammissibili, sono respinte per esaurimento risorse. In caso di riapertura dello sportello di presentazione delle domande conseguente ad un eventuale rifinanziamento dell'Avviso, dette edizioni non acquisiscono alcuna priorità e nel caso in cui si intenda riproporle, la relativa domanda deve essere nuovamente presentata.

Gli esiti della valutazione sono comunicati ai singoli proponenti interessati.

## **10. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'**

L'autorizzazione a realizzare le attività è disposta dalla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro mediante un apposito provvedimento ed è subordinata all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nei casi previsti dalla stessa norma, la suddetta procedura si applica a tutti i componenti dell'eventuale R.T.. Nel caso in cui le informazioni in materia di "antimafia" abbiano dato esito positivo per un componente del R.T. si applicano le disposizioni delle "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni co-finanziate dal PR FSE+ PLUS 2021-2027 della Regione Piemonte" di cui alla D.D. n. 319 del 29/06/2023 e s.m.i. (di seguito Linee Guida).

L'autorizzazione riporta il termine massimo per la conclusione delle edizioni tenendo conto che le stesse, approvate e autorizzate, devono concludersi entro il termine stabilito dal relativo provvedimento regionale di autorizzazione dei corsi e dei relativi tirocini per i quali si richiede l'integrazione, e comunque non oltre la data di chiusura di tutte le attività afferenti al PR FSE + 2021-27.

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro ogni modificazione intervenuta successivamente all'autorizzazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

I rapporti tra la Regione e gli operatori assegnatari di finanziamento saranno regolati mediante atto di adesione, predisposto secondo lo schema approvato con la D.D. n. 319 del 29/06/2023 e s.m.i..

L'atto di adesione deve essere sottoscritto e trasmesso ai competenti uffici regionali successivamente

all'autorizzazione e finanziamento dell'Attività Integrativa e prima dell'avvio delle attività. Ulteriori e maggiori specificazioni in merito saranno oggetto di successive comunicazioni agli attuatori.

## 11. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

Fermo restando quanto stabilito in merito alla definizione di operazione dall'art. 2, comma 4, del Reg. (UE) 2021/1060, ai fini del presente Avviso si considera come operazione l'insieme delle edizioni afferenti alla medesima fonte di finanziamento, priorità, obiettivo specifico, azione, misura, beneficiario e domanda.

## 12. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE EDIZIONI

### 12.1 Avvio e Gestione delle attività

A seguito dell'autorizzazione delle edizioni i soggetti attuatori possono procedere all'effettivo avvio delle relative attività, nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate:

- la formalizzazione di avvenuto inizio delle edizioni è subordinata ad una procedura informatica obbligatoria di comunicazione finalizzata alla gestione delle fasi amministrative, di controllo e di implementazione dell'anagrafe allievi/partecipanti, nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti, disponibile su internet all'indirizzo

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-allievi-inizio-corsi>

- I soggetti attuatori dovranno adottare la modulistica componente la "Cartella del/lla partecipante" (CDP), approvata con la DD n. 568 del 08/10/2025 in cui sono contenuti i principali documenti necessari per formalizzare il rapporto con i destinatari della mobilità (Domanda di iscrizione destinatari progetti di mobilità transnazionale, Contratto/Patto per la Mobilità Transnazionale);

- al fine di giustificare e comprovare l'attività effettivamente svolta, i soggetti attuatori devono curare la compilazione dell'apposita documentazione cartacea per la rilevazione delle presenze (**fascicolo dell'edizione e fogli firma**) approvata con la DD n. 568 del 08/10/2025, il cui format predisposto dagli uffici è reperibile sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/registri-modulistica-programmazione-fse-2021-2027>

i dati rilevabili dalla documentazione cartacea devono trovare riscontro sull'apposito registro informatico;

- i soggetti attuatori devono assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi per il periodo di permanenza. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'ente di formazione/azienda;
- deve essere individuato un responsabile – coordinatore dell'organizzazione delle attività;
- il finanziamento del presente Avviso Attività Integrative di Mobilità 2026-2028 copre interamente i costi per la partecipazione alle attività; nessun ulteriore contributo è a carico del destinatario (con l'esclusione delle spese di carattere personale che sono a carico del destinatario stesso);
- l'eventuale cauzione a carico del destinatario non può coprire le quote di finanziamento non riconosciute a consuntivo per il mancato completamento del percorso da parte del destinatario stesso; qualora tale cauzione fosse richiesta, il Contratto/Patto per la mobilità transnazionale deve indicare quale tipologia di costi sono garantiti e le modalità di restituzione;
- i soggetti attuatori devono comunicare agli uffici regionali l'elenco delle aziende ospitanti i tirocini; tale comunicazione deve avvenire, **entro 5 giorni dall'arrivo a destinazione dei destinatari**.

Ulteriori disposizioni tecniche o di dettaglio inerenti la realizzazione delle attività, la stipula dell'atto di adesione, la gestione delle schede di presenza e, in generale, le modalità di attuazione delle edizioni, saranno oggetto di successive comunicazioni agli attuatori.

La Regione si riserva di mettere in atto un **sistema di osservazione dell'andamento delle attività** successivamente all'esperienza all'estero.

### **12.2 Delega**

Nessuna attività di cui al presente Avviso può essere oggetto di delega, neanche parziale, da parte del soggetto attuatore che ne è titolare.

### **12.3 Variazioni in corso d'opera**

L'attuazione delle edizioni deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, **non sono ammesse variazioni della titolarità delle Attività Integrative, del relativo importo finanziario complessivo né di alcuno degli elementi caratterizzanti l'intervento approvato.**

Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. dell'operatore devono essere tempestivamente comunicate ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo. Per quanto riguarda le restanti variazioni si rinvia alle disposizioni emanate dai competenti uffici regionali.

**Fermo restando l'importo complessivo dell'edizione,** è possibile sostituire i destinatari in caso di ritiro fino ad un massimo di due subentri per edizione, previa autorizzazione da parte degli uffici preposti.

### **12.4 Termine delle attività e conclusione dell'operazione**

Le **Attività Integrative** approvate e autorizzate devono concludersi entro il termine stabilito dal relativo provvedimento regionale di autorizzazione dei corsi e dei relativi tirocini per i quali si richiede l'integrazione, e comunque entro la data di chiusura di tutte le attività afferenti al PR FSE + 2021-27.

Trascorso tale termine le Attività integrative si considerano concluse. Le edizioni eventualmente iniziate dopo tale scadenza non sono riconosciute ai fini del relativo finanziamento e i relativi costi restano a carico del soggetto attuatore/beneficiario; analogamente non sono riconosciute a consuntivo le parti di attività realizzate successivamente a tale scadenza, anche se avviate nei termini, salvo specifica deroga.

Per le attività che non risultino iniziate entro la suddetta scadenza si procede alla revoca d'ufficio a seguito della quale il relativo contributo è interamente cancellato senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione.

L'autorizzazione a realizzare gli interventi di cui al presente Avviso esaurisce i propri effetti con la conclusione delle attività in essa previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza, salvo i casi di eventuale contenzioso in atto per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti.

Per le attività oggetto di una autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti della Regione Piemonte.

Al termine delle attività l'attuatore/beneficiario dovrà predisporre e trasmettere agli Uffici regionali una relazione finale dell'attività svolta, riferita al complesso delle attività autorizzate; la suddetta relazione deve essere redatta sul format predisposto dall'amministrazione reperibile sul sito istituzionale della Regione

riportato al cap. 22. Tale relazione dovrà essere trasmessa agli Uffici regionali prima della presentazione della domanda di rimborso finale.

### 13. MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEL CONSUNTIVO

Il consuntivo di ogni attività integrativa (edizione) è determinato con la medesima metodologia di calcolo adottata per il rispettivo preventivo, applicata per ciascun servizio secondo quanto previsto al paragrafo 13.1.

Nel caso in cui il **numero di destinatari/tutor/accompagnatori** risulti inferiore al valore approvato a preventivo, si procede alla rideterminazione del massimale di contributo riconoscibile, in relazione al **numero effettivo di destinatari/tutor/accompagnatori**.

Nel caso in cui la **durata totale effettiva delle edizioni** realizzate risulti inferiore alla durata approvata a preventivo, si procede alla rideterminazione del massimale di contributo riconoscibile, in relazione al numero effettivo di giorni di permanenza all'estero, compresi gli eventuali giorni di viaggio. In ogni caso non saranno ammesse a consuntivo le edizioni, anche se realizzate e concluse, la cui durata totale effettiva non abbia raggiunto **almeno un terzo** della durata prevista dalla relativa autorizzazione.

Si precisa che per "**durata totale effettiva**" dell'edizione si intende il numero effettivo di giorni di permanenza all'estero, compresi gli eventuali giorni di viaggio.

Le spese sostenute saranno riconoscibili, nei limiti dell'importo approvato, solo fino alla concorrenza del massimale risultante dalle predette rideterminazioni.

#### 13.1 Rideterminazione degli importi in relazione ai servizi

L'importo riconoscibile di tutti i servizi risulta essere pari al massimale come di seguito rideterminato.

**"Servizio 1 – Sostegno individuale destinatari", "Servizio 2 – Sostegno individuale accompagnatore" e "Servizio 3 – Sostegno individuale tutor":** i servizi sono riconosciuti per i soli giorni di effettiva permanenza all'estero, compresi i giorni di viaggio. Ai fini della definizione dell'importo ammissibile relativamente al sostegno individuale è necessario fare riferimento ai seguenti elementi:

- le ore relative al sostegno individuale del singolo destinatario/accompagnatore/tutor che devono trovare riscontro sui supporti cartacei e informatici;
- il numero di giorni trascorsi all'estero dal singolo destinatario/accompagnatore/tutor, compresi i giorni di viaggio, correttamente registrati sui supporti cartacei e informatici;

Qualora sia stata indicata a preventivo la modalità viaggio ecologica ma il viaggio sia stato svolto in modalità non ecologica, a consuntivo saranno riconoscibili massimo due giorni di sostegno individuale.

**"Servizio 4 - Viaggio":** Il servizio è riconosciuto per ciascun destinatario e per ciascun tutor/accompagnatore. La località estera dove si è svolta l'attività deve rientrare nella fascia chilometrica indicata in sede di preventivo dell'edizione. Qualora ci siano delle variazioni in sede di consuntivo, il massimale di contributo per il servizio 4 sarà riparametrato in relazione all'effettiva fascia chilometrica di appartenenza e all'effettivo svolgimento del viaggio in modalità ecologica (se quest'ultima è stata richiesta a preventivo), fermo restando l'attribuzione della U.C.S. relativa alla fascia indicata a preventivo qualora la località prescelta appartenga ad una fascia superiore e del parametro viaggio non ecologico qualora il viaggio sia stato svolto in modalità non ecologica.

Le spese per il viaggio saranno riconosciute solo se debitamente documentate.

**"Servizio 5 – Sostegno all'inclusione":** il servizio è riconosciuto per ciascun destinatario con minori opportunità per il quale è stato richiesto in sede di preventivo ed è stata avviata l'attività.

## 14. CONTROLLI

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza a esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di autorizzazione.

Per le attività autorizzate a valere sul presente Avviso si applicano le disposizioni contenute nelle “Linee Guida”.

E' facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato e della Regione di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività in base alla vigente normativa.

Si ricorda che il soggetto attuatore ha l'obbligo di conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività, in base alla vigente normativa.

Qualora dai controlli emergessero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, si dispone, previa comunicazione all'attuatore, la revoca parziale o totale del contributo.

La redazione del rendiconto è supportata da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine attività.

L'attuatore è tenuto a predisporre il rendiconto sull'apposita procedura informatica e a richiederne la verifica da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione.

## 15. FLUSSI FINANZIARI

Il finanziamento sarà erogato con le modalità di seguito descritte.

### 15.1 Prima attribuzione

È possibile richiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'importo totale oggetto della singola autorizzazione (pratica) la quale è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- avvenuta sottoscrizione e trasmissione agli Uffici regionali competenti dell'atto di adesione;
- presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per l'importo dell'anticipo;
- avvenuta comunicazione dell'inizio delle attività tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00.

### 15.2 Rimborso finale

Così come riportato dal documento “Linee guida”, la domanda di rimborso finale dovrà essere predisposta e trasmessa ai competenti uffici regionali entro e non oltre **60 giorni** dalla conclusione dell'ultima attività relativa alla pratica.

Tale domanda deve riportare le informazioni di carattere fisico ed economico inerenti tutte le attività effettivamente realizzate e concluse e va predisposta attraverso l'applicativo “Gestione amministrativa a costi standard” disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-amministrativa-costi-standard>

Una volta predisposta, la domanda di rimborso dovrà essere firmata digitalmente e poi inviata con la stessa procedura “Gestione amministrativa a costi standard”, seguendo le Istruzioni presenti nell'homepage dell'applicativo.

A seguito dei controlli effettuati sulle attività realizzate, oggetto della domanda di rimborso, la Regione Piemonte provvede al pagamento dell'importo riconosciuto a saldo oppure il soggetto attuatore provvede alla restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

## **16. AIUTI DI STATO**

Il finanziamento delle attività disciplinate dal presente Avviso, destinate a singole persone ai fini del miglioramento delle proprie rispettive conoscenze e competenze, non si configura come aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria di riferimento.

## **17. AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Per quanto attiene agli obblighi informativi in capo ai beneficiari, come previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE2021/1060, i principali sono: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'AdG eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e sul cofinanziamento dell'Unione Europea.

Il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo Fse+ nazionale e dalla Regione Piemonte.

Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027.

L'Autorità di gestione sottolinea quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50, che prevede sanzioni se il beneficiario non rispetta i propri obblighi. Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>

Le Linee Guida contengono ulteriori precisazioni in merito, alle quali si rinvia e, per le Attività Integrative di cui al presente Avviso, le diciture da utilizzare sono:

- Attività Integrative in attesa di approvazione e finanziamento
- Attività Integrative finanziate dal FSE+.

La Regione si riserva di dare evidenza sul proprio sito istituzionale delle attività integrative di mobilità transnazionale autorizzate ai sensi del presente Avviso.

### **17.1 Conseguenze in caso di inadempienza degli obblighi in materia di informazione e comunicazione**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 50 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060 (e come precisato nelle Linee Guida) in merito al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui agli artt. 47 e 50 par. 1-2, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, e fatto comunque salvo il successivo riscontro di esaurienti azioni correttive poste in essere, si prevede quanto segue:

- accertamento di criticità marginali: nessuna conseguenza in merito al sostegno economico assegnato;
- accertamento di rilevanti violazioni/criticità: decurtazione dello 0,5% del sostegno economico relativo all'operazione coinvolta;
- accertamento di gravi/rilevanti o ripetute/diffuse violazioni/criticità: decurtazione del 1% del sostegno economico relativo all'operazione coinvolta.

Le decurtazioni, calcolate sul contributo finale riconosciuto dell'operazione, non trovano applicazione qualora siano state adottate esaurienti azioni correttive nel termine assegnato. La decurtazione del contributo è sempre applicata qualora il soggetto attuatore/beneficiario non sia più in condizione di attivare alcuna azione correttiva.

## **18. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario.

La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione. In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I beneficiari conservano la documentazione di spesa e, in generale, la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consentono l'accesso in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza. Riferimento pro tempore per gli adempimenti previsti sono le citate Linee guida.

## **19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **19.1 Il trattamento dei dati personali**

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 e D.D. n. 532 del 30 settembre 2022).

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presentino domanda sarà effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto nei procedimenti amministrativi e per l'espletamento delle attività di cui al presente Avviso.

I dati personali saranno, inoltre, trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 del Regolamento UE 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 13 del RGDP, si allega al presente Avviso l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato B), rivolta ai soggetti interessati di cui al paragrafo seguente.

### **19.2 Soggetti interessati dal trattamento dei dati**

Sono da intendersi destinatari dell'Informativa allegata al presente Avviso, in qualità di Interessati, le seguenti persone fisiche:

- rappresentanti legali e amministratori e titolari effettivi che presentano domanda in risposta al presente Avviso e e rappresentanti dei partner intermediari esteri e degli eventuali altri partner
- persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati
- personale interno o esterno ai soggetti di cui sopra e che siano coinvolti nella realizzazione degli interventi oggetto di contributo di cui all'Avviso.

Il legale rappresentante di ciascun Soggetto candidato è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati al trattamento sopra elencati.

### **19.3 Responsabili (esterni) del trattamento**

Ogni Beneficiario/Soggetto attuatore delle misure oggetto del presente Avviso, se tenuto a trattare dati personali per conto della Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, sarà nominato "Responsabile (esterno) del trattamento", secondo quanto previsto dalla D.D. n. 532 del 30 settembre 2022.

La nomina di "Responsabile (esterno) del trattamento" avrà effetto per Soggetti che abbiano sottoscritto, firmando l'Atto di adesione l'impegno di effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate fornite dal Delegato del Titolare del trattamento. Tale nomina avrà efficacia a partire dalla data di trasmissione dell'Atto di adesione all'ufficio competente e fino al termine dell'intervento.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo, a seguito della sottoscrizione dell'Atto di adesione operata dal solo Soggetto capofila del R.T., la designazione a "Responsabile (esterno) del trattamento" ai sensi dell'art. 28, Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) e gli obblighi che ne derivano avranno effetti diretti anche su tutti i componenti (mandanti), che operano anch'essi come Responsabili (esterni) del trattamento, in virtù di specifici accordi interni e in forza del mandato speciale conferito alla Capofila (mandataria) per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalle attività autorizzate.

La Capofila del RT è tenuta a procedere alla previsione, mediante appositi accordi interni con tutti i componenti, della diretta applicazione a questi ultimi degli adempimenti e degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall'Avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

Il Beneficiario/Soggetto attuatore, nominato responsabile del trattamento, sarà tenuto, in sede di accordo con il partner intermediario estero, a disciplinare il trattamento dei dati personali in conformità alle istruzioni documentate fornite dal Delegato del Titolare del trattamento ed identificando e specificando, altresì, il ruolo dei soggetti coinvolti in tale trattamento.

Il soggetto attuatore che sia nominato Responsabile (esterno) del trattamento potrà ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile (esterno) del trattamento faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare i Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere, nei confronti del Delegato del Titolare, la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

#### **19.4 Informativa ai destinatari degli interventi**

Il Beneficiario/Soggetto attuatore delle attività che sia nominato Responsabile (esterno) del trattamento, in fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari degli interventi (partecipanti alle esperienze di mobilità), è tenuto ad informarli tramite apposita Informativa ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) 2016/679, che ciascun interessato dovrà sottoscrivere per presa visione. Il Beneficiario/Soggetto attuatore è tenuto altresì a conservare tale documentazione.

Tale informativa da consegnare ai destinatari sarà fornita congiuntamente alle "Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", con successivo provvedimento.

## **20. DISPOSIZIONI FINALI**

### **20.1 Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate**

I contributi erogati nell'ambito dell'attuazione dei programmi, finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale e di aiuti alle persone nell'ambito di un regime di concessione di sovvenzione ex art. 12 della legge n. 241/90, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, così come riportato nel documento "Linee guida".

### **20.2 Adempimenti inerenti il monitoraggio delle operazioni**

Al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari in merito al monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti alla raccolta delle informazioni inerenti ai partecipanti e necessarie per la quantificazione degli indicatori previsti nel Programma e nell'Allegato I al Reg. (UE) 2021/1057.

Tali informazioni devono essere raccolte e trattate in conformità alle vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili ed essere trasmesse alla Regione Piemonte.

### **20.3 Termini di conclusione del procedimento**

Ai sensi della D.G.R. n. 2-803 del 24/02/2025 di approvazione dell' Atto di indirizzo Mobilità Transnazionale 2025-2028, il termine di conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione e finanziamento delle

Attività Integrative di cui al presente Avviso è fissato in 90 giorni dalla presentazione della domanda di contributo.

#### **20.4 Adempimenti normativa antimafia**

Ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, l'Amministrazione provvederà ad acquisire l'informazione antimafia attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, nonché l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa per i beneficiari delle sovvenzioni e, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs.159/2011, procederà anche in pendenza dell'informazione predetta, riservandosi, in caso di irregolarità accertate in esito alle verifiche, di revocare i contributi.

#### **20.5 Informazioni ulteriori**

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Settore Istruzione Tecnica superiore e Formazione per le imprese della Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro alla seguente casella di posta elettronica:

[transnazionalita@regione.piemonte.it](mailto:transnazionalita@regione.piemonte.it)

indicando sempre nell'oggetto della comunicazione il riferimento al presente Avviso.

### **21. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI**

I riferimenti normativi e amministrativi già citati nell'Atto di indirizzo Mobilità Transnazionale 2025-2028 approvato con D.G.R. n. 2-803 del 24/02/2025 si intendono come interamente richiamati nel presente Avviso.

### **22. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO**

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, successivamente, sul sito web della Regione Piemonte, all'indirizzo:

<https://bandi.regione.piemonte.it/contributifinanziamenti/attivita-integrative-di-mobilita-transnazionale-2026-2028>

## ALLEGATO A

### Parametri di calcolo/U.C.S.

#### Servizio 1 – Sostegno individuale alla mobilità transnazionale per i soggetti destinatari

Parametri relativi alla voce “Sostegno individuale”, previsto dal Programma Erasmus+ - Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, indicato nelle tabelle dei Massimali per la Mobilità VET Learners adottati per l'Italia dall'INAPP Agenzia Nazionale Erasmus+ (call 2025).

#### Servizio 2 – Sostegno individuale alla mobilità transnazionale per gli accompagnatori

Parametro relativo alla voce “Sostegno individuale”, previsto dal Programma Erasmus+ - Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, indicato nelle tabelle dei Massimali per la Mobilità VET Staff adottati per l'Italia dall'INAPP Agenzia Nazionale Erasmus+ (call 2025).

#### Servizio 3 – Sostegno individuale alla mobilità transnazionale per i tutor

Parametro relativo alla voce “Sostegno individuale”, previsto dal Programma Erasmus+ - Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, indicato nelle tabelle dei Massimali per la Mobilità VET Staff adottati per l'Italia dall'INAPP Agenzia Nazionale Erasmus+ (call 2025).

Paese di destinazione		Quota giornaliera (in Euro) per classe di durata			
		Destinatari		Accompagnatori e Tutor	
		da 1 a 14 gg	da 15 a 367 gg	Da 1 a 14 gg	Da 15 a 66 gg
Austria	AT	76	53	134	94
Belgio	BE	76	53	134	94
Bulgaria	BG	56	39	104	73
Cipro	CY	66	46	118	83
Cechia	CZ	66	43	118	83
Germania	DE	76	53	134	94
Danimarca	DK	76	53	134	94
Estonia	EE	66	46	118	83
Grecia	EL	66	46	118	83
Spagna	ES	66	46	118	83
Finlandia	FI	76	53	134	94
Francia	FR	76	53	134	94
Croazia	HR	56	39	104	73

Ungheria	HU	56	39	104	73
Irlanda	IE	76	53	134	94
Islanda	IS	76	53	134	94
Liechtenstein	LI	76	53	134	94
Lituania	LT	56	39	104	73
Lussemburgo	LU	76	53	134	94
Lettonia	LV	66	46	118	83
Macedonia del Nord	MK	56	39	104	73
Malta	MT	66	46	118	83
Paesi Bassi	NL	76	53	134	94
Norvegia	NO	76	53	134	94
Polonia	PL	56	39	104	73
Portogallo	PT	66	46	118	83
Romania	RO	56	39	104	73
Serbia	RS	56	39	104	73
Svezia	SE	76	53	134	94
Slovenia	SI	66	46	118	83
Repubblica Slovacca	SK	66	46	118	83
Turchia	TR	56	39	104	73

Esempio calcolo quota pro-capite sostegno individuale – servizio 1

Destinazione: Austria

Durata dell'intervento: 30 giorni (28 gg + 2 gg viaggio - modalità viaggio non ecologico)

	da 1° a 14° g	da 15° a 367° g	TOTALE
AUSTRIA (€/g)	76	53	-
N. giorni x fascia	14	16	30
Calcolo	76 x 14	53 x 16	-
Totali per fascia	1.064,00	848,00	1.912,00

76€ x 14gg = 1.064,00€ [massimale previsto per i primi 14 giorni]

(30-14) = 16 giorni [giornate superiori a 14 per le quali si applica il secondo parametro]

53€ x 16 gg = 848,00€ [massimale previsto a partire dal 15° giorno e che si applica agli ulteriori 16 giorni]

1.064,00€ + 848,00€ = 1.912,00 [quota complessiva per 28 giorni in Austria]

#### **Servizio 4– Viaggio**

Parametri relativi alla voce “Viaggio”, derivati dal Programma Erasmus+ - Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, previsto nella Programme Guide – Versione 1 19/11/2024 (2025) “Azione Chiave 1 - Mobilità individuale al fine dell'apprendimento” - Tabella Norme di finanziamento.

Tabella 2 - Calcolo del preventivo del servizio		
Fascia di distanza (Km)	Quota fissa pro-capite per un viaggio di andata e ritorno (Euro)	Quota fissa pro-capite per un viaggio di andata e ritorno (Euro)
	<b>Viaggio non ecologico</b>	<b>Viaggio ecologico</b>
10-99	28	56
100-499	211	285
500-1999	309	417
2000-2999	395	535
3000-3999	580	785
4000-7999	1.188	1.188
oltre 8000	1.735	1.735

La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quella di ritorno.

La fascia di distanza deve essere determinata utilizzando il Calcolatore di distanza online messo a disposizione dalla Commissione Europea all'indirizzo:

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator>

che consente di misurare la distanza dalla città di partenza a quella di destinazione.

#### **Servizio 5 – Sostegno all'inclusione delle organizzazioni**

Parametro relativo alla voce "Sostegno all'inclusione delle organizzazioni", derivato dal Programma Erasmus+ - Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, previsto nella Programme Guide – Versione 1 19/11/2024 (2025) "Azione Chiave 1 - Mobilità individuale al fine dell'apprendimento" - Tabella Norme di finanziamento.

Euro 125 per partecipante con minori opportunità

## ALLEGATO B

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

*RELATIVO ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE,  
L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DI MOBILITA'  
TRANSNAZIONALE  
PERIODO 2026-2028*

Gentile Legale rappresentante,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)".

La informiamo, inoltre, che:

- I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 2021/1057 e n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, nonché nella D.G.R. n. 2-803 del 24/02/2025;
- I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- L'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di concedere l'autorizzazione richiesta (contributo, riconoscimento, erogazione di un servizio);
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it);
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore "pro tempore" della Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte;
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è: il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: [protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it);
- I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- I Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l'Avviso;
- I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità di Audit e Autorità Contabile del Programma FSE+ della Regione Piemonte;
- Soggetti e autorità nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di legge, da regolamenti o dalla normativa dell'Unione Europea.
- Soggetti pubblici e organi di controllo in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990) e per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione europea e altri Enti e/o autorità con finalità ispettive, contabile-amministrative e di verifica (es Istituti di credito, unità di audit, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea- ECA, procura Europea EPPO ecc).
- Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L.241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
- Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.